

Allegato A)

STATUTO
Associazione CLAS
Creative Laboratory Artistic Sportive



Art.1 – Costituzione, denominazione, sede e durata.

1. E' costituita, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, del codice civile per quanto compatibile e delle leggi vigenti in materia l'associazione denominata CLAS – Creative Laboratory Artistic Sportive- di seguito denominata "associazione".
2. La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Enti del Terzo Settore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o equivalenti, sarà integrata automaticamente con le parole "Ente del Terzo Settore" e diventerà Associazione CLAS – Creative Laboratory Artistic Sportive – ETS oppure Associazione CLAS ETS.
3. L'associazione non ha fine di lucro e gli eventuali avanzi di gestione devono essere destinati direttamente e indirettamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 2.
4. La sede legale dell'Associazione è situata in Vetralla (VT), Via dell'Immacolata snc. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
5. Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni secondarie locali dell'associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.
6. L'Associazione opera sul territorio della provincia di Viterbo, di quello regionale, limitrofo ed extraregionale aderendo anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali.
7. La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 2 – Finalità.

L'associazione, persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale con riferimento all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, tra cui:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle

iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

In particolare:

- la promozione e l'integrazione sociale, culturale e civile delle persone ed in particolare di quelle anziane e dei bambini, che permettono di ovviare e prevenire eventuali situazioni di isolamento ed emarginazione, grazie la promozione e l'ampliamento dei luoghi, delle occasioni e delle attività ludiche, di socialità, fisiche e motorie, con finalità formative, didattiche, ricreative e culturali, finalizzate alla crescita individuale e collettiva e alla promozione di stili di vita attivi incentrati sul movimento ed a migliorare la qualità di associati e cittadini;
- la promozione e l'integrazione sociale, culturale e civile delle persone ed in particolare, ma non solo, delle donne che vogliono entrare nel mondo del lavoro o migliorare le proprie capacità soprattutto nel settore estetico, del benessere e della salute. La ricerca teorico-esperienziale, scientifica-culturale, nonché la pratica di trattamenti estetici, di benessere e di salute e la loro divulgazione attraverso attività formative/informative professionali individuali e di gruppo quali a titolo di esempio: corsi, seminari, master, convegni;
- la promozione e difesa dell'ambiente e delle risorse naturali supportando: 1) modalità intelligenti e sostenibili di produzione, stoccaggio, gestione e distribuzione dell'energia, attraverso la generazione di energia da fonti rinnovabili con particolare riferimento all'utilizzo di impianti fotovoltaici; 2) l'integrazione delle fonti rinnovabili, in particolare del fotovoltaico, con le smart grid, la mobilità elettrica e con le tecnologie per l'efficienza energetica e per l'incremento delle prestazioni energetiche degli edifici. Per raggiungere lo scopo suddetto l'associazione svolgerà campagne informative, di sensibilizzazione e di formazione professionale.
- Svolge, altresì, attività culturali, assistenziali, di prevenzione sanitaria, ricreative, musicali, manifestazioni e convegni, nonché iniziative finalizzate all'inclusione sociale di categorie svantaggiate;
- il sostegno, la collaborazione e la elaborazione di progetti di ricerca e di formazione anche con le istituzioni pubbliche e le Associazioni volti alla promozione e l'integrazione sociale, culturale e civile delle persone;
- la promozione del turismo sociale e sostenibile e dei viaggi a valenza culturale e formativa come forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone e dei territori in cui vivono, anche attraverso la gestione diretta di servizi e/o strutture ricettive quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ostelli, case per ferie, campeggi e rifugi.

Art. 3 – Attività diverse

1. L'associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 2 dello Statuto purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.
2. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 4 – Raccolta fondi

1. L'Associazione può inoltre svolgere attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva;

2. può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 5 – Associati

1. Sono Associati dell'Associazione:

a) coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione in qualità di Associati fondatori; e
b) coloro che, persone fisiche o giuridiche o enti anche del Terzo Settore, condividendo le finalità della stessa, partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, non versino in una delle ipotesi di incompatibilità ivi comprese quelle previste tra le cause di esclusione, facciano richiesta di ammissione mediante domanda scritta al Consiglio Direttivo con indicazione:

- delle generalità dell'associato (se persona fisica: nome, cognome, residenza e/o domicilio, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica e/o posta elettronica certificata; se persona giuridica: ragione sociale, partita iva/codice fiscale, sede, dati del legale rappresentante, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica certificata, visura camerale aggiornata);
- della dichiarazione di conoscere e accettare integralmente e l'impegno ad osservare il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti Interni e le deliberazioni prese dagli organi sociali.

2. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo – secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte – comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo. In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta (60) giorni, comunicare all'interessato il diniego con l'indicazione delle motivazioni. L'interessato nei sessanta (60) giorni successivi dalla ricezione del diniego può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della prima convocazione utile.

3. Il Consiglio Direttivo può deliberare la suddivisione degli Associati in categorie in base all'ammontare della quota e dei contributi versati a sostegno dell'Associazione. In ogni caso tutti gli Associati, a prescindere dalla categoria di appartenenza, hanno i medesimi diritti e doveri.

4. il numero degli Associati è illimitato.

Art. 6 – Diritti e doveri dei soci

1 Tutti gli Associati hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa) e di votare (se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa);
- di conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali e partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- di eleggere gli organi sociali e candidarsi per le cariche associative;
- di esaminare i libri dell'Associazione (libro degli associati, libro delle adunanze e deliberazioni delle assemblee, libro delle adunanze e deliberazioni dell'organo amministrativo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali) previa richiesta scritta da inviare all'organo che ne cura la tenuta, che dovrà dare riscontro entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta e consentirà l'esame presso la sede dell'Associazione con facoltà di estrarne copia.

Ag

Il regolamento dell'Associazione potrà contenere una disciplina di maggior dettaglio.

2. Tutti gli Associati sono obbligati:

- a osservare le norme del presente statuto, le deliberazioni adottate dagli organi sociali e gli eventuali regolamenti interni;
- a versare la quota associativa annuale, secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti;
- a contribuire al conseguimento delle finalità che l'Associazione secondo le proprie disponibilità e capacità;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione e mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri Associati che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere o arrecare pregiudizio all'Associazione.

3. Le quote e i contributi versati non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell'Associazione. La qualità di socio non è trasmissibile, non è rimborsabile, né rivalutabile. E' esclusa la temporanea partecipazione all'Associazione alla vita associativa. L'Associato uscente non potrà chiedere la restituzione di tutta o parte della quota versata, in ragione del tempo trascorso. L'Associato che abbia cessato di appartenere all'Associazione non ha alcun diritto sul patrimonio della stessa.

4. La qualifica di Associato deve risultare dal libro degli Associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 7 – Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di associato si perde nei seguenti casi:

- per morte, estinzione, scioglimento;
- per recesso da notificarsi con lettera raccomandata o pec al Consiglio Direttivo;
- per esclusione.

2. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, per gravi motivi, ivi compresi nei casi di grave inadempimento degli obblighi assunti da parte dell'Associato a favore dell'Associazione; grave inosservanza del presente statuto, degli eventuali regolamenti, delle deliberazioni degli organi sociali competenti; comportamenti o azioni dell'Associato ritenuti contrastanti con le finalità associative o lesive dell'interesse dell'Associazione; qualora l'Associato mantenga una condotta contraria alle leggi od all'ordine pubblico; qualora l'Associato abbia compiuto qualsiasi atto che possa aver arrecato pregiudizio all'Associazione ivi compresi atti che possano arrecare un danno all'immagine dell'associazione; nel caso di morosità nel versamento della quota associativa protrattasi oltre al termine stabilito dal Consiglio Direttivo; nel caso di interdizione e inabilitazione dell'Associato, o di altre cause che non consentano allo stesso di contribuire al conseguimento delle finalità dell'Associazione.

3. La deliberazione di esclusione deve essere notificata all'associato entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della delibera. Avverso il provvedimento di esclusione l'Associato interessato può proporre ricorso all'autorità giudiziaria entro sei (6) mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

4. La perdita della qualità di associato comporta l'automatica decadenza dalle eventuali cariche associative ricoperte.

Art. 8 – Volontario e attività di volontariato

1. L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività.

2. I Volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3. L'attività dei Volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai Volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione stessa nel Regolamento Interno dell'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

4. La qualifica di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

5. Tutti i Volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

6. I volontari devono essere iscritti in apposito Registro, qualora svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art 9 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente, il Vice Presidente;
- d) l'Organo di Controllo e il Revisore Legale dei Conti, se nominati;
- e) il Comitato Scientifico consultivo, se nominato.



Art. 10 – Assemblea

1. L'Assemblea degli associati deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio di esercizio consuntivo e preventivo e, quando occorra, per la nomina dei membri del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo. L'assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo (1/10) degli associati.

2. Le assemblee sono convocate con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo (fisico o virtuale) dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare spedito a ogni associato, a mezzo lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica al domicilio o all'indirizzo di posta elettronica dagli stessi comunicato all'associazione, almeno dieci (10) giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'avviso di convocazione può fissare anche la data per la seconda convocazione e può, altresì, prevedere che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

L'assemblea è validamente costituita e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti gli associati, tutti i consiglieri in carica e l'Organo di Controllo, se nominato, e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

3. Ogni associato ha diritto di partecipare e ha diritto ad un voto decorsi tre mesi dalla sua iscrizione nel Libro degli associati. Ciascun Associato ha un voto. Ogni associato potrà farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta. Ogni associato non può essere portatore di più di tre deleghe.

4. Le riunioni dell'assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. E' ammesso anche il voto per corrispondenza e in via elettronica purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che vi partecipa e vota.

5. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero in caso di sua assenza dal Vicepresidente. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario Generale se nominato o in caso di sua assenza dalla persona designata dall'assemblea.

6. In prima convocazione, l'assemblea è validamente costituita con la presenza in proprio o per delega della maggioranza dei soci e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione, l'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per le deliberazioni straordinarie concernenti le modifiche dello statuto, l'assemblea è validamente costituita con la presenza dei tre quarti (3/4) degli associati in proprio o per delega e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti in proprio o per delega. Per le deliberazioni straordinarie concernenti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli associati. Le votazioni delle assemblee avvengono sempre in modo palese.

7. Qualora il numero degli associati sia superiore a cinquecento per le deliberazioni che riguardano le modifiche dello statuto, potranno svolgersi, ai sensi dell'art. 24, comma 5 del D.Lgs. 117/2017, assemblee separate in ambito regionale o provinciale. Le assemblee nomineranno uno o più delegati nel rispetto del principio di proporzionalità tra numero di associati e delegati. Il funzionamento delle assemblee separate sarà disciplinato in uno specifico regolamento approvato dall'assemblea.

8. Delle riunioni delle assemblee si redige il verbale firmato dal presidente e dal segretario della riunione.

9. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali, i componenti del Consiglio Direttivo, se ritenuto opportuno o necessario anche i componenti dell'Organo di Controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli Associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 11- Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre (3) ad un massimo di nove (9) membri nominati tra gli associati che restano in carica tre (3) esercizi e scadono con l'assemblea che approva il bilancio relativo al terzo esercizio e sono rieleggibili.

2. Qualora nel corso del mandato venissero a mancare uno o più consiglieri, che non costituiscono la maggioranza del Consiglio, gli altri provvedono a sostituirli attingendo al primo nominativo per preferenze dei non eletti. In assenza di un nominativo l'Assemblea provvede nella prima riunione utile a nominare i sostituti. I consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio di cui fanno parte.

3. Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso spedito a mezzo lettera raccomandata, o messaggio di posta elettronica al domicilio o all'indirizzo di posta elettronica dagli stessi comunicato all'associazione, almeno sette giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza almeno quarantotto ore prima, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

4. Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'Organo di Controllo, se nominato.

5. Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

6. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno la metà dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si redige il verbale firmato dal Presidente e dal soggetto verbalizzante.

7. E' fatto obbligo ai consiglieri di partecipare alle riunioni di Consiglio Direttivo. Qualora un consigliere non partecipi ai due terzi (2/3) delle riunioni tenute nel corso di un intero esercizio sociale decade dalla carica.

8. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio nonché all'ammontare della quota associativa. Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dalla persona designata dagli intervenuti.

9. Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea degli Associati. Tutti gli amministratori devono essere scelti tra le persone fisiche dell'associazione ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Gli amministratori, entro trenta (30) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

10. Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri:

- a) il Presidente,
- b) il Vice Presidente,
- c) il Segretario Generale e il Tesoriere,

che resteranno in carica quanto il Consiglio stesso, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea degli Associati.

Art. 12 – Poteri del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione compresi, fra gli altri, quelli di:

- a) assicurare il conseguimento degli scopi dell'Associazione;
- b) convocare le assemblee;
- c) nominare tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Generale e il Tesoriere determinandone compiti e poteri;
- d) deliberare sull'ammissione di nuovi associati;
- e) redigere il bilancio preventivo, consuntivo ed, eventualmente, quello sociale;
- f) emanare regolamenti e norme per l'organizzazione, il funzionamento dell'Associazione e le modalità di assunzione del personale. Provvede all'assunzione o al licenziamento del personale e, previa determinazione dell'organico, fissare il trattamento giuridico ed economico;
- g) acquistare e alienare beni mobili e immobili; accettare eredità e legati; determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'Associazione;
- h) stabilire l'ammontare delle quote associative per i singoli esercizi;
- i) sottoporre all'assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati e le modifiche dello statuto;
- j) negoziare e concludere con istituti di credito la concessione di prestiti, mutui o altre forme di finanziamento ed anche mediante prestazione di garanzie a favore dell'Associazione;
- k) decidere la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare o procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate, predisponendo e sottoscrivendo i relativi atti;
- l) costituire e/o aderire ad associazioni, fondazioni, società, associazioni temporanee, joint ventures, consorzi, reti, sottoscrivere protocolli d'intesa e in generale porre in essere le più opportune forme di collaborazione con soggetti terzi;
- m) nominare tra gli associati i "referenti regionali" stabilendo compiti e funzioni;
- n) conferire incarichi a soggetti terzi per la realizzazione degli scopi statutari;
- o) definire le attività diverse da quelle di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
- p) autorizzare, se del caso, l'utilizzo della denominazione **CLAS – Creative Laboratory Artistic Sportive** " da parte di autonome associazioni che, nel settore o nel territorio, nazionale o estero, in cui esercitano la propria attività, perseguono le medesime finalità dell'Associazione, stabilendone altresì le condizioni con apposite convenzioni;
- q) deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente demandata all'assemblea o ad altri organi.

2. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori in conformità al presente statuto è generale. Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, ovvero ad un Comitato esecutivo

composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario Generale e da un eventuale ulteriore Consigliere; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Art. 13 – Presidente, Vicepresidente, Presidente Onorario

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, dura in carica tre esercizi o comunque fino alla scadenza del Consiglio che lo ha eletto e può essere rieletto.
2. Il Presidente presiede l'assemblea, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni e, inoltre, assolve normalmente funzioni di coordinatore dei lavori dell'Associazione.
3. Il Presidente può nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.
4. Il Presidente può procedere all'assunzione di dipendenti e impiegati, determinandone in seno al Consiglio Direttivo le retribuzioni e può inoltre conferire agli Associati incarichi specifici fissandone il compenso.
5. Il Consiglio Direttivo nomina anche un Vicepresidente, che fa le veci del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, ove a tale nomina non abbia provveduto l'Assemblea degli Associati. La firma del Vice Presidente vale come prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.
6. L'assemblea degli Associati può nominare un Presidente Onorario al fine di attribuire all'Associazione un maggior prestigio scientifico ed accademico.
7. Il Presidente Onorario viene scelto tra eminenti personalità italiane e straniere distinte in ambito professionale. Esso resta in carica fino a revoca o dimissioni, oppure per la durata stabilita in sede di nomina ed è rieleggibile, la carica è a titolo gratuito e non attribuisce lo status di associato.
8. In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, la revoca è consentita in ogni tempo, anche senza giusta causa e senza necessità di motivazione.
9. L'Assemblea degli Associati all'atto della nomina determina le attribuzioni a lui spettanti, con precisazione che nessuna delle competenze spettanti agli organi sociali dell'associazione può essere attribuita al Presidente Onorario.
10. Il Presidente Onorario non costituisce un organo associativo.

Articolo 14 - Segretario Generale e Tesoriere

1. Il Segretario Generale può essere nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica per tre esercizi e potrà essere rieletto, ove a tale nomina non abbia provveduto l'Assemblea degli Associati.
2. All'atto della nomina, il Consiglio stabilisce le funzioni spettanti al Segretario Generale, nel rispetto della disciplina di legge tempo per tempo vigente, in particolare con riferimento alle norme inderogabili dettate nei confronti degli Enti del Terzo Settore al fine dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
3. Il Tesoriere è nominato, ove opportuno, dal Consiglio Direttivo, ove a tale nomina non abbia provveduto l'Assemblea degli Associati.
4. All'atto della nomina, il Consiglio stabilisce le funzioni nel rispetto della disciplina di legge tempo per tempo vigente, in particolare con riferimento alle norme inderogabili dettate nei confronti degli Enti del Terzo Settore al fine dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 15 – Organi tecnico-scientifici

1. L'Associazione si può dotare dei seguenti Organi Tecnico-scientifici:
 - a) Dipartimenti operativi: sono le strutture organizzative di uno o più settori di ricerca omogenei per fini o per metodo e dei relativi insegnamenti conformemente a quanto prescritto nella Legge n. 28 del 21 febbraio 1980. Al dipartimento spetta di promuovere e coordinare l'attività di ricerca, nonché di organizzare i corsi di insegnamento.
 - b) Commissioni tematiche: sviluppano iniziative e studi su specifici temi ed operano in coordinamento con il proprio Dipartimento di competenza.

Le modalità di istituzione e funzionamento di tali organi tecnici possono essere regolate da apposito regolamento.

2. Gli Organi Tecnico-scientifici di cui al precedente comma 1 sono indipendenti dagli altri Organi dell'Associazione e sono soggetti soltanto alle norme del presente Statuto.
3. Gli Organi Tecnici sono composti da personalità di rilievo nazionale nel campo della ricerca scientifica e della formazione.
4. I Presidenti degli Organi tecnico-scientifici sono nominati dal Consiglio direttivo.
5. Il Consiglio Direttivo, su proposta dei Presidenti degli Organi Tecnico-scientifici nomina i componenti dei Dipartimenti e delle Commissioni tematiche li sostituisce nell'eventualità di dimissioni o altro impedimento.
6. Gli Organi Tecnico-scientifici sono composti un numero variabile da un minimo di tre (3) ad un massimo di trenta (30) membri.
7. Gli Organi Tecnico-scientifici hanno la durata di tre anni. Alla scadenza i componenti possono essere riconfermati in relazione alla effettiva partecipazione ai lavori nel periodo precedente.
8. Gli Organi Tecnico-scientifici si riuniscono almeno due volte l'anno.

9. I Presidenti degli Organi Tecnico-scientifici, sentiti gli altri componenti, predispongono annualmente un calendario delle riunioni e redigono, di volta in volta, l'Ordine del giorno.
10. I Presidenti degli Organi Tecnico-scientifici possono invitare alle riunioni i componenti del Consiglio direttivo nonché altre personalità, esterne o interne all'Associazione, relativamente a questioni che richiedano la loro competenza.
11. I componenti degli Organi Tecnico-scientifici possono essere invitati dal Presidente a partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo, senza diritto di voto, per fornire avvisi di carattere scientifico e/o didattico.
12. I componenti degli Organi Tecnico-scientifici possono essere invitati a riferire in Assemblea, se richiesto dal Consiglio direttivo o dall'Assemblea.
13. Alle riunioni degli Organi Tecnico-scientifici partecipa di diritto il Presidente dell'Associazione.

Art. 16 – Funzioni degli Organi Tecnico-scientifici

1. Gli Organi Tecnico-scientifici sono organi consultivi del Consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo può richiedere pareri agli Organi Tecnico-scientifici su singole materie o insiemi di argomenti. Può, inoltre, affidare agli Organi Tecnico-scientifici incarichi di studio e ricerca in materie che richiedono particolari approfondimenti o la costituzione di gruppi di lavoro o progetti di ricerca. L'incarico può essere affidato anche a singoli membri in ragione di specifiche professionalità. Gli Organi Tecnico-scientifici, inoltre, propongono al Consiglio direttivo, anche di propria iniziativa, seminari, convegni, studi, corsi di formazione o di aggiornamento e occasioni di confronto in tutte le materie utili alla realizzazione dei fini statuari.
2. Gli Organi Tecnico-scientifici valutano la correttezza scientifica degli elaborati, aventi rilevanza esterna, ad esso sottoposti. La valutazione è trasmessa dal Presidente dell'Organo Tecnico-scientifici competente al Consiglio direttivo.
3. Il Consiglio direttivo è tenuto ad esaminare le proposte degli Organi Tecnico-scientifici nella prima riunione utile.

Articolo 17 - Compensi per le Cariche sociali

1. Ai Consiglieri, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali possono essere riconosciuti compensi individuali proporzionati all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, il tutto nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 8 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'Associazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo ai dirigenti nonché agli associati.

Art. 18 – Patrimonio

1. il Patrimonio della Associazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione;
 - b) dai beni immobili acquistati dall'Associazione;
 - c) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio Direttivo ad incremento del patrimonio;
 - d) da ogni altro bene che pervenga alla Associazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del Patrimonio;
 - e) dai residui di gestione non utilizzati e non trasferiti ai successivi esercizi;
 - f) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.
2. La Associazione finanzia le proprie attività con:
- a) le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio;
 - b) le quote associative e i contributi degli associati;
 - c) le erogazioni liberali, i contributi pubblici e privati, eredità e legati;
 - d) le somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del patrimonio per delibera del Consiglio Direttivo;
 - e) i proventi, ricavi, entrate derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
 - f) dai fondi pervenuti mediante raccolte ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 2017 e mediante raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
 - g) ogni altra entrate compatibile con le finalità sociali e nei limiti consentiti dal D.Lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 19 - Esercizio Finanziario

1. L'esercizio finanziario della Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottopone all'approvazione dell'assemblea il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario e il bilancio preventivo relativo all'esercizio in corso. I bilanci devono essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 117/2017.

Ministero dell'Economia
e delle Finanze

MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00

Entrate

01007018 000045E2 W060M001
00058408 23/08/2024 10 01 35
4578-00088 E20616244293048A
IDENTIFICATIVO : 01270354245111

0 1 23 035424 511 1



Ministero dell'Economia
e delle Finanze

MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00

Entrate

01007018 000045E2 W060M001
00058408 23/08/2024 10 01 40
4578-00088 CF8BFFC4E2530A11
IDENTIFICATIVO : 01270354245100

0 1 23 035424 510 0



Comune di
Caltanissetta

2. Il Consiglio Direttivo, redigerà il bilancio in conformità all'art. 13 del D. Lgs. 117/2017, documentando il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in calce al rendiconto e, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, predisporrà, altresì, il bilancio sociale da sottoporre all'approvazione da parte dell'Assemblea unitamente al bilancio di esercizio. Il Bilancio sociale sarà redatto e depositato in conformità a quanto previsto dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.
3. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
4. E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 20 - Libri sociali

1. I libri sociali che l'Associazione deve tenere sono:

- il libro degli Associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, se nominato;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Tecnico Scientifico e di eventuali altri organi sociali.

2. I libri di cui alle lettere a), b), c), sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, i libri di cui alle lettere d) ed e) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Art. 21 - Sostenitori

1. Sono Sostenitori coloro - persone fisiche o enti - che sostengono l'Associazione mediante apporti rientranti tra quelle indicate al precedente articolo 18.

2. I Sostenitori non sono soci dell'associazione e non godono pertanto dei diritti e doveri di cui al precedente articolo 6.

Art. 22 - Scioglimento

1. In caso di scioglimento dell'Associazione l'assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge. Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'assemblea, ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori.

2. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe secondo le disposizioni dell'organo associativo competente o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 23 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme del codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni nonché di ogni altra legge vigente in materia.

In Originale Firmato da

Letto firmato e sottoscritto dai fondatori

I fondatori

Presidente Dossi Claudia

Vice Presidente Birelli Laura

Segretario Prossomariti Denise

Tesoriere Sorbo Rosa

Claudia Dossi

Birelli Laura

Prossomariti Denise

Lolo Sorbo

